Convenzione per l'installazione e l' utilizzo di apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità da parte di Comune su strada provinciale

L'anno duemilasedici, addì del mese di

TRA

La Provincia di Cuneo, con sede legale in Cuneo, Corso Nizza 21, P.IVA 00447820044, nella persona del signor ENRICI ing. RICCARDO, nato a Cuneo il 03.06.1956, nella sua qualità di dirigente del Settore Viabilità, a ciò facoltizzato dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 22.02.2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Tarantasca,;

PREMESSO

- Che l'art. 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", prevede che l'utilizzo di apparecchiature volte alla rilevazione della violazione dei limiti di velocità possa essere effettuato da ente diverso dal proprietario della strada, con l'obbligo di riconoscere a quest'ultimo il 50% dei proventi delle sanzioni;

- che l'art. 26, comma 1°, del succitato decreto legislativo, statuisce che tale facoltà deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'ente proprietario della strada;

- che tal genere di rilevazione delle infrazioni lungo le strade provinciali può essere esercitato da parte dei Comuni su tratti di particolare pericolosità insistenti nei rispettivi territori comunali, o nelle prossimità di centri abitati;

- che autorizzare, anzi secondare, l'installazione da parte dei Comuni di un certo numero di rilevatori di velocità lungo la rete delle strade provinciali e particolarmente nei punti di maggior criticità, permette di raggiungere sinergicamente effetti che la sola Provincia non potrebbe conseguire;

- che sanzionare in modo severo gli eccessi di velocità in tratti stradali critici costituisce un metodo preventivo volto a scongiurare tragici eventi e vittime di incidenti automobilistici;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

+ prescritte per legge.

1. La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dell'installazione ed utilizzo da parte del Comune di Tarantasca di apparecchiatura elettronica per la rilevazione delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti, lungo le S.P 25-188-178-589 nei tratti situati nel Comune di Tarantasca.

2. L'apparecchiatura elettronica autorizzata all'installazione possiede i requisiti tecnici ed ottenuto le omologazioni ~~indicate nella scheda tecnica, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale~~.

3. La presente convenzione costituisce da parte della Provincia di Cuneo atto di autorizzazione all'installazione ed utilizzo delle suddette apparecchiature, ai sensi dell'art. 26, comma 1°, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", o nulla osta nell'ipotesi prevista nel successivo comma 3° del medesimo art. 26; autorizzazione o nulla osta durano quanto la presente convenzione.

Art. 2 – Finalità della convenzione

1. La finalità principale della convenzione è rappresentata dall'intento di limitare l'incidentalità e la mortalità lungo le strade provinciali e di porre in sicurezza il transito veicolare e pedonale nella prossimità dei centri abitati, adottando misure di natura preventiva, mercé le più recenti apparecchiature di rilevazione automatica.

2. Ulteriore finalità è quella di perseguire forme di collaborazione con i Comuni, adottando utili sinergie per raggiungere scopi di reciproco interesse ed analoga competenza.

Art. 3 - Obblighi del Comune

1. Il Comune provvede a propria cura e spesa all'acquisizione, installazione, utilizzo, e funzionalità dell'apparecchiatura di rilevazione, garantendo la sua rispondenza a tutti gli standard previsti per la rilevazione delle infrazioni in termini legalmente inoppugnabili.

2. Il Comune provvede, inoltre, alla gestione delle procedure di contestazione delle infrazioni fino all'incasso della sanzione, anche attraverso la fase del contenzioso.

3. Il Comune corrisponde alla Provincia di Cuneo il 50% (cinquanta per cento) dei proventi delle sanzioni, ai sensi dell'art. 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", calcolato nei seguenti termini

- La somma da ripartire viene calcolata sull'importo effettivamente incassato alla data del 31 dicembre di ciascun anno;
- Dal totale incassato viene detratto un importo pari al 30% (trenta per cento), corrispondente al costo forfettizzato delle spese di ammortamento e manutenzione dell'apparecchiatura, delle spese di vigilanza ed amministrative per l'elevazione e la riscossione della sanzione, eventuali pratiche legali e qualsiasi altro onere connesso;
- Alla Provincia di Cuneo viene corrisposto il 35% del totale incassato;

- Il versamento viene accompagnato da un rendiconto degli incassi e delle partite sospese relativamente all'anno di riferimento, il tutto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Il Comune e la Provincia di Cuneo provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 142 comma 12-quater del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", ciascuno per la quota di propria spettanza.

Art. 4 - Obblighi della Provincia di Cuneo

1. La Provincia di Cuneo si impegna a destinare la quota di propria spettanza per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, indirizzandoli prioritariamente su situazioni di emergenza non diversamente finanziabili e, in seconda istanza, sulla strada provinciale alla quale il Comune è collegato.

Art. 5 - Regolarizzazione di precedenti autorizzazioni

1. I Comuni che hanno già installato le apparecchiature di rilevazione sulla base di una precedente autorizzazione della Provincia di Cuneo, non accompagnata dalla relativa convenzione, sono tenuti a sottoscrivere la presente convenzione, con i medesimi termini di durata.
2. Detti Comuni, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, devono fornire il rendiconto dei proventi incassati fino alla data del 31 dicembre 2015 e versare la quota spettante alla Provincia di Cuneo entro sessanta giorni;
3. Dalla quota spettante alla Provincia di Cuneo possono essere detratte eventuali spese documentate, sostenute a favore della viabilità provinciale;
4. La Provincia di Cuneo s'impegna ad utilizzare le somme introitate in base al presente articolo, in accordo con i Sindaci dei singoli Comuni erogatori.

Art. 6 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione dura tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

2. Prima della scadenza, le parti valuteranno i risultati raggiunti e l'opportunità di prorogare o modificare la convenzione.

Art. 7 - Elezione di domicilio

1. Ciascuno dei convenzionati elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 8 - Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione della presente convenzione. Per ogni eventuale vertenza giudiziaria dipendente dal presente atto, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 9 - Regime fiscale

1. La presente convenzione non viene assoggettata a registrazione, come consentito dall'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B al medesimo D.P.R..

Letto, confermato e sottoscritto

Provincia di Cuneo

Comune di Tarantasca